



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 28 aprile 2022 n.68

(Ratifica Decreto - Legge 8 aprile 2022 n.60)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 8 aprile 2022 n.60 – Misure restrittive di carattere finanziario attuative della Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell'Unione europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n.833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di applicare le Misure restrittive determinate dall'Unione Europea in attuazione alla Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell'Unione europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n.833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche, in relazione alle azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di evitare potenziali operazioni finanziarie contrarie alle misure restrittive medesime e in ottemperanza agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino con Decreto - Legge 22 marzo 2022 n. 41 "Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza ucraina";*
- *l'urgenza di assicurare tempestiva imposizione delle misure restrittive predette e, dunque, garantirne una sollecita efficacia considerato l'attuale scenario di controversia russoucraina e la minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 4 aprile 2022;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 aprile 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 25 aprile 2022;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 8 aprile 2022 n.35 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**MISURE RESTRITTIVE DI CARATTERE FINANZIARIO ATTUATIVE DELLA
DECISIONE (UE) 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL
CONSIGLIO DEL 31 LUGLIO 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto - legge si intende per:
 - a) “*BCSM*”: Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
 - b) “*CMR*”: Comitato per le Misure Restrittive di cui alla Legge 29 marzo 2019 n. 57 e successive modifiche;
 - c) “*Decisione*”: Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 31 luglio 2014 e successive modifiche, concernente misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
 - d) “*LISF*”: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - e) “*Regolamento*”: Regolamento (UE) n.833/2014 del Consiglio dell’Unione europea del 31 luglio 2014 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
 - f) “*Stato Associando*”: Paese membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, i Principati di Andorra e Monaco quali Stati partecipanti al processo di associazione all’Unione Europea con la Repubblica di San Marino.
2. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute nella LISF e nei provvedimenti di natura regolamentare adottati da BCSM.
3. Ai fini del presente decreto - legge, nella sottocategoria dei valori mobiliari, e quindi anche nella categoria degli strumenti finanziari, devono ritenersi inclusi i valori di cui alla lettera B dell’Allegato 2 della LISF, anche quando sotto forma di asset virtuali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b bis) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

Art. 2 *(Finalità e ambito di applicazione)*

1. In ottemperanza agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino con Decreto-Legge 22 marzo 2022 n. 41 per il contrasto alle attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, le disposizioni del presente decreto - legge si applicano al fine di attuare le misure restrittive dell’Unione europea disposte dalla Decisione e dal Regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, considerate l’ampiezza, la natura tecnica e la mutevolezza nel tempo dei documenti allegati ai predetti atti giuridici dell’Unione europea, il presente decreto - legge vi fa espresso rinvio, garantendo così l’immediato e pieno allineamento della Repubblica di San Marino.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto - legge possono essere integrate da apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato.
4. Il presente decreto - legge si applica:
 - a) nel territorio della Repubblica di San Marino, compreso il suo spazio aereo;
 - b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione sammarinese;
 - c) a qualsiasi cittadino sammarinese che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di San Marino;
 - d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di San Marino e sia costituita/o conformemente al diritto sammarinese;

- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno del territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 3

(Comitato per le Misure Restrittive)

1. Al fine di fornire ausilio a BCSM e garantire il rispetto del presente decreto - legge, il CMR ha poteri e facoltà di collaborazione, nazionale ed internazionale, anche per il tramite di altre Autorità e delle Forze di Polizia sammarinesi.
2. Il CMR può invitare ogni Autorità o Amministrazione competente per settore, a partecipare alle riunioni e può avvalersi delle stesse ai fini di dare attuazione alle previsioni del presente decreto - legge.
3. Delle richieste di deroga e relativa autorizzazione o mancata autorizzazione, deve essere data apposita informativa al CMR.

TITOLO II

SANZIONI FINANZIARIE

Art. 4

(Misure restrittive finanziarie verso maggiori enti creditizi)

1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi:
 - in data successiva al 1 agosto 2014 ma non anche al 12 settembre 2014, se aventi durata residua superiore a 90 giorni;
 - in data successiva al 12 settembre 2014 ma non anche al 12 aprile 2022, se aventi durata residua, se già emessi, o durata, se non già emessi, superiore a 30 giorni;
 - in data successiva al 12 aprile 2022, qualunque ne sia la durata;qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie:
 - a) soggetti rientranti tra quelli di cui all'allegato I della Decisione;
 - b) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori della Repubblica di San Marino o di uno Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui alla lettera a);
 - c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a) e b) del presente comma.

Art. 5

(Misure restrittive finanziarie verso enti di proprietà o controllo pubblici)

1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi dopo il 12 aprile 2022, qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie:
 - a) soggetti rientranti tra quelli di cui all'allegato V della Decisione;

- b) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori della Repubblica di San Marino o di uno Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui alla lettera a);
- c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a) e b) del presente comma.

Art. 6

(Misure restrittive finanziarie verso imprese operanti nei settori bellico o petrolifero)

1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi:
- in data successiva al 12 settembre 2014 ma non anche al 12 aprile 2022, se aventi durata residua, se già emessi, o durata, se non già emessi, superiore a 30 giorni;
 - in data successiva al 12 aprile 2022, qualunque ne sia la durata;
- qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie:
- a) soggetti rientranti tra quelli di cui all'allegato II della Decisione;
 - b) soggetti rientranti tra quelli di cui all'allegato III della Decisione;
 - c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori della Repubblica di San Marino o di uno Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui alla lettera a) o b);
 - d) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a), b) e c) del presente comma.

Art. 7

(Misure restrittive finanziarie verso imprese ed enti controllati o partecipati dalla Russia, dal suo governo o dalla sua banca centrale)

1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi dopo il 12 aprile 2022, qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie:
- a) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite in Russia:
 - di proprietà pubblica per oltre il 50%, o comunque
 - sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, della Russia, del suo governo o della sua banca centrale, o comunque
 - aventi la Russia, il suo governo o la sua banca centrale tra i soggetti aventi diritto alla partecipazione agli utili;
 - b) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori della Repubblica di San Marino o di uno Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui all'allegato VI della Decisione;
 - c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a) e b) del presente comma.

Art. 8

(Chiusura delle sedi di negoziazione ai valori mobiliari con emittente pubblico)

1. È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nella Repubblica di San Marino per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50%.

Art. 9

(Blocco all'erogazione di nuovi finanziamenti)

1. È vietato a chiunque concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a contratti di finanziamento per l'erogazione di nuovo credito a persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, di cui agli articoli da 4, 5, 6 e 7, eccetto nei casi in cui il nuovo credito abbia l'obiettivo specifico e documentato di fornire:
 - a) finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra la Repubblica di San Marino, e qualsiasi altro Stato, comprese le spese per beni e servizi provenienti dal predetto altro Stato laddove necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure
 - b) finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nella Repubblica di San Marino, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50% da un soggetto di cui all'allegato I della Decisione.

Art. 10

(Misure restrittive finanziarie per i titoli di Stato di nuova emissione)

1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto - legge:
 - a) dalla Russia e dal suo governo;
 - b) dalla banca centrale russa o da una persona giuridica o altra entità od organismo che agisca per suo conto o sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo 2 della LISF.

Art. 11

(Blocco all'assunzione di nuovi finanziamenti)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 10, è vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a contratti di finanziamento per l'erogazione di nuovo credito eccetto nei casi in cui il nuovo credito abbia l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra la Repubblica di San Marino e qualsiasi altro Stato, comprese le spese per beni e servizi provenienti dal predetto altro Stato laddove necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.

Art. 12

(Blocco alle operazioni di gestione delle riserve e del patrimonio della banca centrale)

1. Sono vietate le operazioni relative alla gestione delle riserve e del patrimonio della banca centrale russa, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, o altra entità o organismo

che agisca per suo conto o sotto il suo controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.

2. BCSM può autorizzare un'operazione purché strettamente necessaria a garantire la stabilità finanziaria della Repubblica di San Marino.

Art. 13

(Blocco all'assunzione di depositi oltre soglia)

1. È vietato accettare nuove somme in deposito, a vista o a termine, a prescindere dal tipo di rapporto su cui accedono (deposito a risparmio, certificato di deposito, deposito in conto corrente o di pagamento ecc.), da parte di:

- a) persone fisiche con cittadinanza russa o residenti nel territorio della Russia;
- b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti nel territorio della Russia;

qualora il totale dei depositi riconducibili al medesimo soggetto presso la medesima banca sia già di valore superiore a euro 100.000,00 o nei limiti in cui lo divenga per effetto del predetto nuovo deposito.

2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione:

- a) nei confronti dei residenti in Russia che siano cittadini sammarinesi o di uno Stato Associando, nonché dei cittadini russi che siano residenti o titolari di un permesso di soggiorno nel territorio sammarinese o di uno Stato Associando;
- b) per i depositi necessari agli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Repubblica di San Marino e la Russia.

3. BCSM può autorizzare l'accettazione di nuovi depositi in deroga al comma 1 nei casi in cui accerti che tali depositi sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base dei soggetti di cui al comma 1 e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali, e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) necessari per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;
- c) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
- d) necessari per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;
- e) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali.

4. Le banche con sede nella Repubblica di San Marino forniscono a BCSM, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi di valore complessivamente superiore a euro 100.000,00 detenuti dai soggetti di cui al comma 1 e forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi, nelle modalità e forme disposte da BCSM ai sensi dell'articolo 41 della LISF.

Art. 14

(Blocco alla centralizzazione dei valori mobiliari)

1. Ai soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività riservata di cui alla lettera D-quater dell'Allegato 1 della LISF è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari, di cui alla lettera B dell'Allegato 2 della LISF, emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti dei residenti in Russia che siano cittadini sammarinesi o di uno Stato Associando, nonché dei cittadini russi che siano residenti o titolari di un permesso di soggiorno nel territorio sammarinese o di uno Stato Associando.

Art. 15

(Blocco alla vendita di strumenti finanziari in euro)

1. È vietato a chiunque, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, vendere valori mobiliari denominati in euro o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti dei residenti in Russia che siano cittadini sammarinesi o di uno Stato Associando, nonché dei cittadini russi che siano residenti o titolari di un permesso di soggiorno nel territorio sammarinese o di uno Stato Associando.

Art. 16

(Blocco ai servizi specializzati di messaggistica finanziaria)

1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato VIII della Decisione o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità elencata nel medesimo allegato VIII.

Art. 17

(Blocco al trasferimento di banconote in euro)

1. È vietato a chiunque, anche nell'esercizio delle attività di gestore professionale del contante di cui alla Legge 29 luglio 2013 n. 101 e successive modifiche, vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo residente o stabilito in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in territorio russo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

- a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in territorio russo o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
- b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

Art. 18

(Blocco ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi strumentali a settori strategici)

1. È vietato a chiunque, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, fornire, direttamente o indirettamente:

- finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazioni o garanzia del credito all'esportazione;

- assicurazioni e riassicurazioni per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o per la fornitura di relativa assistenza tecnica;
 - servizi di intermediazione o altri servizi,
- a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità, ente od organismo residente o stabilito in Russia o per l'uso in territorio russo, in uno dei seguenti settori o categorie merceologiche:
- a) attività militari, armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, secondo l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 17 marzo 2014 (PESC 2014/C 107/01);
 - b) beni e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2021/821;
 - c) beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, così come descritti nell'allegato VII del Regolamento;
 - d) beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio, così come descritti nell'allegato X del Regolamento;
 - e) beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, così come descritti nell'allegato XI del Regolamento;
 - f) beni e tecnologie per la navigazione marittima o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa, così come descritti nell'allegato XVI del Regolamento.
2. Relativamente alle lettere b), c) ed f) di cui al comma 1, fanno eccezione i casi in cui i beni o le tecnologie abbiano una delle seguenti destinazioni, utenti od usi non militari:
- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
 - b) usi medici o farmaceutici;
 - c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
 - d) aggiornamenti del software;
 - e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
 - f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone e delle entità in Russia, esclusi il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;
 - g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Art. 19

(Blocco ai finanziamenti pubblici)

1. Salvo quando finalizzati per gli scambi di prodotti alimentari e per scopi agricoli, medici o umanitari, l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino e BCSM non erogano finanziamenti o assistenza finanziaria, ivi incluso il rilascio di garanzie ed ogni forma di agevolazione, per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale Paese.

Art. 20

(Misure restrittive finanziarie verso Fondo russo per investimenti diretti)

1. È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

Art. 21

(Esclusione di responsabilità)

1. Il rifiuto di eseguire le operazioni e i servizi descritti agli articoli precedenti, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente decreto - legge, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi amministratori o dipendenti, a meno che non si dimostri che la mancata esecuzione sia dovuta a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, non avevano fondato motivo di sospettare, o non sospettavano che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente decreto - legge.

Art. 22

(Effetti delle misure restrittive sui contratti e transazioni)

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente decreto - legge, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
 - a) persone giuridiche, entità od organismi individuati nel Regolamento UE all'interno degli elenchi di cui agli allegati III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV o XV o di cui alle seguenti disposizioni del Regolamento:
 - articolo 5, lettere b) e c) dei paragrafi 1, 2 e 4 e lettere c) e d) del paragrafo 4;
 - articolo 5 *bis*, lettere a), b) o c);
 - articolo 5 *nonies*,
 - b) qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, entità od organismo russo;
 - c) qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di uno dei soggetti di cui alla lettere a) o b) del presente comma.
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è precluso dal comma 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto dei soggetti di cui al comma 1 all'accertamento giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente decreto - legge.

Art. 23

(Divieto di elusione)

1. È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi lo scopo o l'effetto di eludere i divieti del presente decreto - legge, anche agendo in sostituzione dei soggetti destinatari delle misure sanzionatorie qui introdotte o comunque agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni o deroghe qui previste.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 24

(Coordinamento con Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche)

1. Ai fini del presente decreto - legge, BCSM può partecipare alle riunioni del CMR a cui è convocata, in persona del Direttore Generale o di chi da questi delegato, il quale interviene in esecuzione delle delibere del Coordinamento della Vigilanza di cui all'articolo 15 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

2. Per le informazioni fornite da BCSM al CMR ai fini del presente decreto - legge non trova applicazione il segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Art. 25

(Coordinamento con Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche)

1. Ai fini del presente decreto - legge, la BCSM dispone dei medesimi poteri di vigilanza informativa ed ispettiva di cui agli articoli 41, 42 e 43-bis della LISF.
2. Per le informazioni fornite a BCSM e al CMR ai fini del presente decreto - legge non trova applicazione il segreto bancario di cui all'articolo 36 della LISF.

Art. 26

(Coordinamento con Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche)

1. In caso di violazioni alle disposizioni di cui al presente decreto-legge imputabili ai soggetti di cui all'articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modifiche, la procedura sanzionatoria è disciplinata dall'articolo 23 del decreto medesimo ed i criteri di applicazione, commisurazione e pubblicazione delle sanzioni sono i medesimi, per quanto applicabili, di quelli elencati agli articoli 31 e 32 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche.
1bis. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 21 comma 2, ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5 del Decreto – Legge 4 marzo 2022 n.27, le violazioni delle disposizioni del presente decreto – legge sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 1.000.000,00.
1ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la procedura di accertamento è curata dalle Forze di Polizia che hanno l'obbligo di segnalare a BCSM per l'eventuale contestazione e irrogazione della sanzione amministrativa.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini